

ATTO N. 513/TER

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore Consigliere Vannio Brozzi*

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno  
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2,  
del Regolamento Interno

SULLA


***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***“Ulteriore integrazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 –  
Regolamento Interno del Consiglio regionale”***

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 14.3.2001*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 15.3.2001*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14 marzo u.s. ha esaminato l'atto n. 513bis, rinviato all'esame della stessa dal Consiglio regionale in data 5.3.2001 e ha deciso di esprimere, con 4 voti favorevoli e 2 voti di astensione, parere favorevole sul testo emendato, dando incarico di riferire oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del R.I., al Consigliere Brozzi.

Ha deciso altresì di chiedere l'iscrizione dell'atto stesso ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Regolamento Interno.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Fasolo e Modena, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 23.2.2001 e trasmessa al parere della I Commissione Consiliare in data 23.2.2001, concernente: "Ulteriore integrazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale" (ATTO N. 513);

ATTESO che il Consiglio regionale nella seduta del 5.3.2001 ha deciso di rinviare all'esame della I Commissione Consiliare permanente l'atto sopra indicato (atto n. 513/bis);

VISTO l'emendamento presentato dal proponente e fatto proprio dalla Commissione;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno, dal relatore Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 513/TER);

VISTA la L.R. 16.4.1998, n. 14;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, di cui consta la legge, che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... di astensione, espressi nei modi di legge dai .... Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriore integrazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale" composta di tre articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

**Art. 1**

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 è sostituito dal seguente:

*“1. Ciascuna Commissione permanente è composta da nove Consiglieri di cui sei designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza”.*

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della regionale 16 aprile 1998, n. 14 è aggiunto il seguente:

*“2-bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 2, fanno parte delle Commissioni mediante delega a Consiglieri di altro gruppo”.*

**Art. 2**

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 la parola “quattro” è sostituita con la parola “cinque”.


**Art. 3**

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:

*“Art. 59-bis  
Interrogazioni e risposte immediate*

*1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno una volta al mese.*

*2. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il Presidente della Regione. La seduta è valida*



*indipendentemente dalla verifica del numero legale, di cui all'articolo 30.*

*3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare urgenza e attualità.*

*4. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori.*

*5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di quattro minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non più di due minuti.*

*6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata."*